

**PROROGATO FINO AL 2025 IL CREDITO D'IMPOSTA  
PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

La Legge di Bilancio per l'anno 2022 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d'imposta per i beni strumentali industria 4.0 rimodulandone la misura.

La proroga, tuttavia, non riguarda il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali "no industria 4.0" che rimane possibile fino al 31.12.2022 (ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

<b>Credito d'imposta L. 178/2020 commi da 1051 a 1057 bis</b>				
	<b>Investimento dal 16.11.20 al 31.12.2021 (entro 30.6.2022 con ordine e acconto 20% entro 2021)</b>	<b>Investimento 2022 (entro 30.6.2023 con ordine e acconto 20% entro 2022)</b>	<b>Investimento dal 01.01.23 al 31.12.2025 (entro 30.06.2026 con ordine e acconto 20% entro 2025)</b>	<b>Codice tributo</b>
beni strumentali nuovi (no industria 4.0)	10% (max costi 2 mil.)	6% (max costi 2 mil.)	-	6935
beni immateriali (no industria 4.0)	10% (max costi 1 mil.)	6% (max costi 1 mil.)	-	6935
strumenti tecnologici per il lavoro agile	15% (limite costi con beni nuovi)	-	-	6935
beni strumentali industria 4.0	50% f ino a 2,5 mil. costi	40% fino a 2,5 mil. costi	20% f ino a 2,5 mil. costi	6936
	30% da 2,5 a 10 mil. costi	20% da 2,5 a 10 mil. costi	10% da 2,5 a 10 mil. costi	
	10% da 10 a 20 mil.	10% da 10 a 20 mil. costi	5% da 10 a 20 mil. costi	

<b>Credito d'imposta L. 178/2020 commi da 1058 a 1065</b>				
	<b>Investimento dal 16.11.2020 al 31.12.2023</b>	<b>Investimento dal 01.01.2024 al 31.12.2024 (entro 30.6.2025 con ordine e acconto 20% entro 2024)</b>	<b>Investimento dal 01.01.2025 al 31.12.2025 (entro 30.6.2026 con ordine e acconto 20% entro 2025)</b>	<b>Codice tributo</b>
beni immateriali All. B, L. 232/16, connessi a beni mat. Industria 4.0	20% (max 1 mil. costi)	15% (max 1 mil. costi)	10% (max 1 mil. costi)	6937

Per tutti i codici tributo va indicato, come anno di riferimento, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).

### Utilizzo

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione con altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di **entrata in funzione dei beni**, ovvero, per gli investimenti industria 4.0, a decorrere dall'anno di **avvenuta interconnessione**.

Il credito d'imposta è utilizzabile in un'unica quota annuale:

- da tutti i soggetti che hanno effettuato investimenti in beni **materiali** "ordinari" (diversi dai beni tecnologici industria 4.0) dal 16.11.2020 al 31.12.2021,
- dai soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro (maturati nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene) che effettuano dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021 investimenti in beni **immateriali** "ordinari".

### Perizia tecnica ASSEVERATA

In relazione agli investimenti nei beni materiale e immateriale Industria 4.0, di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica asseverata (per la precedente legge ne bastava una semplice), rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000.

## DISPOSIZIONI COMUNI

### Soggetti interessati

Il bonus investimenti in beni strumentali ("industria 4.0" e non) è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa. Il credito d'imposta si applica, inoltre, alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dai soggetti esercenti arti e professioni per i soli beni strumentali non "industria 4.0".

### Beni esclusi

L'agevolazione risulta preclusa per l'acquisto dei seguenti beni:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR (anche se strumentali all'attività);
- i beni per i quali il DM 31.12.88 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, ...);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

### Obblighi documentali

Per beneficiare dell'agevolazione i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri

documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 art. 1 L. 160/2019, oppure da 1054 a 1058 art. 1 L. 178/2020.

Sul punto l'Agenzia ha specificato che la fattura priva di questo riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

E' possibile regolarizzare il documento (risposte AE interpelli n. 438 e n. 439/2020):

- nel caso di documento emesso in **formato cartaceo**, l'acquirente potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura (sia acconto che saldo) con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".
- nel caso di fatture in **formato elettronico**, l'acquirente potrà riportare la dicitura sulla stampa cartacea del documento, apponendo la "scrittura indelebile", anche mediante "l'utilizzo di un apposito timbro"; oppure potrà effettuare l'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso.

### **Cumulabilità con altre agevolazioni**

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

### **Comunicazione al MISE**

È prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti (30 novembre 202x) con riferimento ai beni "Industria 4.0", le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo Decreto Ministeriale. Non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici.

### **Decadenza e verifiche**

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il costo del bene ceduto o trasferito.

Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cessioni o i trasferimenti, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Solo per i beni materiali "Industria 4.0" il credito d'imposta non è soggetto a rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste all'allegato A della L. 232/2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

*Aggiornato al 20 gennaio 2022*